

Spetta al contribuente l'onere della prova del "non uso", ai fini dell'esonero dal pagamento della Tarsu -
CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 12084 del 01/07/2004

Per escludere l'assoggettamento alla tassa rifiuti dei locali e delle aree incombe al contribuente l'onere della prova del particolare uso cui sono stabilmente destinati. Deve essere provata, dal contribuente, non solo la stabile destinazione dell'area a un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta la produzione di rifiuti.

Presupposto della tassa e' l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti mentre non sono soggetti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinate o perche' non utilizzate nel corso dell'anno (articolo 62 del decreto legislativo 507/1993). Circostanze che devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate da idonea documentazione.

Tra le aree che non possono produrre rifiuti rientrano quelli in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. In materia, opera una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette, pero' la prova contraria.

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 12084 del 01/07/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -

Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -

Dott. FICO Nino - Consigliere -

Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p. t., domiciliato in Roma, via A. Catalani, n. 26, presso l'Avvocato Enrico D'Annibale, rappresentato e difeso dall'Avvocato Edoardo Barone per procura speciale ili calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SITA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Luciano Vinella, elettivamente domiciliato in Roma, via Virgilio, n. 38, presso l'Avvocato Lucrezia Ranieri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Montefusco per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 194/20/01, depositata il 12.6.2001.

Insita la relazione della causa svolta in pubblica udienza, il 9.2.2004, dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per la controricorrente, l'Avvocato Gaetano Montefusco;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, depositato il 17.4.1996. la SITA S.p.A., esercente attivita' di trasporto a mezzo autobus, con immobile adibito a tale attivita' esteso mq. 10.488,68, ubicato in Napoli alla via Campegna n. 23, impugno' la cartella di pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) notificatale il 15.3.1996 † e relativa allo stesso anno, assumendo che il comune aveva indebitamente assoggettato a tributo l'intera area, senza esclusione delle superfici esenti perche' adibite a verde e zone pertinenziali o perche'

dissestate o perche' produttrici di rifiuti speciali. Il comune di Napoli, costituendosi in giudizio, contesto' la domanda sostenendo la legittimita' dell'iscrizione a ruolo del tributo, applicato relativamente ad una superficie ridotta di complessivi mq.

5.261 risultante, a seguito di sopralluogo, come produttiva di rifiuti urbani, ad esclusione di altre, ritenute esenti. La commissione tributaria provinciale, con sentenza in data 16.2.1999, accolse la domanda della contribuente, statuendo che il tributo doveva essere limitato ad una superficie di mq. 881,52, occupata da uffici e servizi. Con sentenza depositata il 12.6.2001 la commissione tributaria regionale della Campania rigetto' l'appello proposto dal comune, avendo ritenuto che, restringendosi la contesa alle aree adibite a parcheggio delle autovetture dei dipendenti ed a quelle (per stazionamento e manovra dei pullman, accessorie o pertinenziali rispetto ad altre propriamente industriali, produttive di rifiuti speciali), esse dovevano essere escluse dal tributo, non essendo stato dimostrato dal comune appellante che erano invece idonee alla produzione di rifiuti urbani in misura tale da aggravare il servizio pubblico di raccolta.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Napoli, con un solo motivo, cui resiste la SITA S.p.A.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di gravame il ricorrente comune di Napoli censura la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 62, 2^a co., D.L.Vo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Quindi il ricorrente, riferendosi anche esplicitamente alla circolare 95/E, in data 22.6.1994, del ministero delle finanze, riprodotta in ricorso nella parte riguardante la norma sopra citata, sostiene essere evidente "che le aree adibite a parcheggio degli autobus, dotate di autonoma destinazione d'uso per la loro specifica funzionalita' nell'ambito dell'attivita' di trasporto svolta dalla societa' proprio a mezzo di autobus, non possano esser fatte rientrare tra gli elencati casi di esclusione dal tributo"; aggiunge che le aree adibite a parcheggio sono incluse, con tariffa differenziata, nel regolamento comunale per la TARSU. Il ricorso e' fondato e merita accoglimento. L'affermazione del giudice a quo, secondo la quale la materia in contestazione fra le parti si restringeva alla spettanza del tributo sulle suddette aree di parcheggio per i dipendenti, parcheggio pullman e limitrofa zona di manovra, non e' contestata.

Del pari, non sono contestate - se non genericamente, per il riferimento all'inclusione di garages e parcheggi nel regolamento comunale della TARSU - le statuizioni relative all'esenzione dal tributo delle zone destinate a parcheggio autovetture dei dipendenti e manovra degli autobus; essendosi limitato il ricorrente a censurare in modo esplicito solo l'esenzione, ravvisata dalla commissione regionale, riguardo alle "aree adibite a parcheggio degli autobus" (ricorso, pag. 6).

Piu' in particolare, tale statuizione e' criticata dal ricorrente perche', essendo dette aree di parcheggio degli autobus "dotate di autonoma destinazione d'uso", dovrebbero conseguentemente scontare il tributo.

La sentenza impugnata fonda la decisione contraria sul rilievo che l'amministrazione comunale non ha fornito alcun elemento di prova per suffragare la tesi - contrastante con quella di controparte, che si avvale di una perizia di parte versata agli atti nei giudizi di merito - che detta area produca rifiuti di qualche rilevanza, nonostante essa sia, secondo il giudice di merito, idonea a produrli per sua natura e per il particolare uso cui e' stabilmente destinata (articolo 62, 2^a co., cit.).

Questa specifica ratio, attinente alla distribuzione dell'onere della prova, non e' giustificata dalla norma dell'articolo 62, 2^a co., D.L.vo n. 507/1993, invocata dal ricorrente, la quale, nell'escludere dal pagamento del tributo le aree che non possono produrre rifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmente destinate", chiaramente esige che sia provata (o non contestata) non solo la stabile destinazione ad un determinato uso (nella specie, parcheggio di autobus), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (cfr. Cass. n. 12749/2002), come in teoria sarebbe possibile.

Discende dal suesposto principio l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania, che si uniformera' ad esso e provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 9 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004

(da www.litis.it)